



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 Del 30-01-2014

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio, in Roseto degli Abruzzi, nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, alle ore 18:55, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. Enio Pavone in qualità di SINDACO, nelle persone dei Signori assessori

Dott. Enio Pavone	SINDACO	P
Avv. Maristella Urbini	ASSESSORE	P
Avv. Alessandro Recchiuti	ASSESSORE	P
SIG. MIRCO VANNUCCI	ASSESSORE	P
SIG. FABRIZIO MARIA FORNACIARI	ASSESSORE	A

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Vincenzo Benassai;
 Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, del D. L. 10.10.12, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.12, n. 213, sono stati espressi i seguenti pareri:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE: in qualità di responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione ed anche in relazione a quanto richiesto dall'OIVC nel verbale n. 2 del 28.01.2014; F.to dott. Vincenzo Benassai

RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE: F.to dott.ssa Rosaria Ciancaione

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera n. 5 assunta in data odierna relativa all'approvazione del Piano per la prevenzione della Corruzione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La norma prevede che su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco.

L'art.10 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, altro strumento di cui le amministrazioni devono dotarsi, costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Le misure del Programma triennale che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per introdurre e sviluppare il piano di prevenzione della corruzione.

VISTE le intese in sede di Conferenza unificata, sia le linee guida recate dal Piano Nazionale Anticorruzione e quelle in materia di Trasparenza;

PREMESSO inoltre che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali; il rinvio è quindi all'169 del TUEL, il cui comma 3-bis, recentemente novellato, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo [10](#) del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), sono unificati ora organicamente nel piano esecutivo di gestione, atto quest'ultimo la cui competenza è espressamente assegnata dalla legge alla Giunta comunale;

PRESO ATTO della proposta di approvazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità formulata dal Segretario Generale dell'Ente, nominato con decreto del Sindaco Responsabile

per la Trasparenza, (aggiornata a seguito dell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e delle linee Guida in materia di Trasparenza ed alla luce del termine da ultimo stabilito del 31.01.2014 per l'adozione del predetto Programma) ;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento sul funzionamento dei controlli interni;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che descrive la struttura organizzativa dell'ente e la sua articolazione funzionale ed operativa;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del TUEL;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la prima bozza di Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nella formulazione contenuta nel testo allegato alla presente deliberazione che della stessa forma parte integrante e sostanziale, dando atto il predetto atto fa parte delle misure adottate per la prevenzione della corruzione;

2. DARE ATTO che la bozza di Piano sarà presentata alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza;

3. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto atto sul sito web dell'Amministrazione comunale, e la trasmissione a mezzo posta elettronica ai dirigenti ed al Responsabile del Servizio di P.M.;

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014 - 2016

(articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33
di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

Parte I

Normativa e linee guida

1. Premessa

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012). Strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa, è elevato dal comma quindicesimo dell'articolo uno della legge 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione".

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare "un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità". Il Governo ha adempiuto il compito assegnato attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

2. La trasparenza

La trasparenza è lo strumento per un controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

L'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, definisce la "trasparenza" come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione" (art. due comma 2 D.L.vo 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle P.A.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 comma 1 D.L.vo 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili. Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice

dell'Amministrazione Digitale. Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando restano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

2.1. Diritto alla conoscibilità e accesso civico

Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla conoscibilità" (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è specularmente al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Il diritto alla conoscibilità consiste nella possibilità concessa a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato "l'accesso civico" (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro trenta giorni la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 comma 9-bis legge 241/1990).

2.2. Limiti alla trasparenza

Non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 comma 4):

- I dati personali non pertinenti;
- I dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie d'infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo ventiquattro della legge 241/1990, e le norme a tutela del segreto statistico. In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere "anonimi" i documenti, illeggibili dati o parti di un documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

3. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Presente programma, da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette concretamente in atto il principio della trasparenza.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la

tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Entro il 31 gennaio 2014, quindi, tutte le PA devono adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito semplicemente "programma") da aggiornare, come detto sopra, annualmente. Nella fattispecie, si tratta di un documento, valido per il triennio 2014/2016, in linea con la deliberazione della CIVIT n. 50/2013 che fornisce le indicazioni per l'aggiornamento ai sensi del decreto 33/2013.

Il programma reca le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (legge 190/2012) del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma è assicurato dal Responsabile della Trasparenza.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali.

4. Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza è individuato nel Segretario Generale dott. Vincenzo Benassai. Il decreto di nomina è pubblicato nel sito, sezione "amministrazione trasparente". Il Responsabile della Trasparenza è coadiuvato nelle sue funzioni dal personale del Servizio AA.GG.

I principali compiti del Responsabile per la Trasparenza sono:

1. Controllare l'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
2. Provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
3. Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico con l'adozione di tutte le misure conseguenti.

5. Amministrazione Trasparente

Nell'home page di siti istituzionali è prevista una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", per l'accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.

Le principali informazioni di "Amministrazione Trasparente" sono (art. 10 co. 8):

- Il Programma per la Trasparenza;
- La composizione dell'OIVC;

- I Curricula ed compensi dei titolari d'incarichi amministrativi di vertice, d'incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- I Curricula dei titolari di posizioni organizzative;
- Tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate nell'allegato al decreto legislativo 33/2013.

6. Coordinamento con altri strumenti di programmazione

Descrivere il processo di pianificazione, programmazione e previsione degli enti locali senza l'uso del condizionale significa rimanere idealmente ancorati agli scritti della dottrina. Il processo di pianificazione ideato dal legislatore sin dal 1995 è laborioso e molto articolato. Si sviluppa in numerosi atti che dovrebbero essere stesi con attenzione scientifica. In realtà la prassi insegna che è molto difficile dare perfetta attuazione al disegno legislativo, per vari ordini di motivi:

- La scarsa propensione alla programmazione degli enti, soprattutto nel caso dei più piccoli ove le maggiori difficoltà operative sono rappresentate dalla carenza di organico;
- Il processo di pianificazione-programmazione standardizzato;
- La copiosa produzione normativa degli anni recenti;
- La perenne incertezza sulle risorse disponibili quantificate da leggi finanziarie ad intervalli inferiori all'anno solare.

Secondo il disegno del legislatore, la definizione e l'assegnazione di obiettivi gestionali/operativi sarebbe la fase conclusiva dell'elaborato processo di pianificazione, programmazione e previsione avviato in ciascun comune dal sindaco sin dalla stesura delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente (articolo 46 TUEL), successivamente al suo insediamento.

Le linee programmatiche sono sottoposte all'organo consiliare il quale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica di tale programmazione di mandato (articolo 42, comma 3, TUEL). L'articolo 165 comma 5 del TUEL, impone poi alle amministrazioni la stesura di un piano generale di sviluppo dell'ente nel quale si chiariscano gli obiettivi strategici del mandato, e "il progetto di città" che l'amministrazione intende promuovere nei cinque anni successivi. Il "progetto di città" dovrebbe prevedere strategie urbanistiche, opere pubbliche irrinunciabili, politiche per lo sviluppo locale, orari di apertura di esercizi pubblici e commerciali, ecc.

Agli atti di pianificazione di mandato (linee programmatiche e piano generale di sviluppo), seguono atti di programmazione triennale e di previsione annuale:

- La programmazione triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale, grazie ai quali è possibile definire i contenuti della spesa per investimenti dei bilanci pluriennali ed annuali;
- La relazione previsionale e programmatica (RPP) e il correlato bilancio pluriennale, che consentono la programmazione a medio termine (tre anni);
- La preventiva programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997 numero 449.

L'ultimo atto, di tale articolato processo di pianificazione, consiste nell'estrapolare i dati della RPP e del Bilancio pluriennale, riferiti al primo esercizio, ed elaborare il bilancio annuale che dovrebbe rappresentare la logica conseguenza dagli atti di medio termine.

Al bilancio d'esercizio devono allegarsi altri documenti di programmazione operativa:

- Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali, introdotto dall'articolo 58 del DL 112/2008;
- Il programma degli incarichi di collaborazione previsto dall'articolo 3, comma 55, della legge 244/2007;
- Il già citato elenco annuale dei LL.PP. (articolo 128 del d.lgs. 163/2006).

Definito il bilancio annuale, gli enti locali di oltre 15.000 abitanti hanno l'obbligo di redigere un piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale fissare gli "obiettivi di gestione affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio".

Chiude il processo di pianificazione/programmazione l'adozione del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) necessario per effettuare il controllo della gestione ai sensi degli articoli 196 e seguenti del TUEL.

7. Le linee guida

Per la costruzione e l'attuazione del programma per la trasparenza e l'integrità, normato dall'articolo dieci del decreto legislativo 33/2013, vengono seguite le linee guida già elaborate dalla CIVIT, ora ANAC, con le deliberazioni 105 del 14 ottobre 2010 e 2 del 5 gennaio 2012 e rielaborate con la sopra citata deliberazione n. 50/2013.

In applicazione dei suddetti indirizzi, al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire un pieno confronto delle informazioni tra varie amministrazioni, il programma, con i dovuti adattamenti, viene strutturato secondo uno schema predefinito:

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione;
2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma;
3. Le iniziative di comunicazione della trasparenza;
4. Il processo di attuazione del programma.

I citati punti sono sviluppati nella Parte II del presente programma.

Completano il quadro i riferimenti normativi e l'elenco di dati, informazioni e documenti che obbligatoriamente devono essere pubblicati sul sito istituzionale in "Amministrazione Trasparente".

Parte II

IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1.1. Il Responsabile della Trasparenza

Le funzioni di Responsabile per la trasparenza sono svolte dal Segretario Generale dott. Vincenzo Benassai. Il Decreto di nomina è pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è il Segretario Generale dott. Vincenzo Benassai. Il Decreto di nomina è pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

1.2. Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il piano triennale di prevenzione della corruzione viene approvato, unitamente al presente Programma per la Trasparenza, con deliberazione della giunta comunale ed è pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Secondo l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 il programma per la trasparenza e l'integrità costituisce, di norma, una sezione del piano di prevenzione della corruzione, pertanto il presente deve considerarsi atto integrativo del più generale piano triennale di prevenzione della corruzione.

1.3 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto degli Abruzzi

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto degli Abruzzi viene approvato, unitamente al Programma per la Trasparenza ed al Piano di Prevenzione della Corruzione, con deliberazione della giunta comunale ed è pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

2. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma per la trasparenza e l'integrità

Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di propri collaboratori, elabora/aggiorna il programma e lo sottopone all'esecutivo per l'approvazione. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa dell'ente. In particolare, il Responsabile della Trasparenza si avvale della collaborazione del personale del Servizio AA.GG.

2.1. Obiettivi del programma

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione l'amministrazione comunale intende realizzare i seguenti obiettivi:

- la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

- la piena attuazione del diritto di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali di documenti, informazioni e dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa dell'Ente.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

2.2. Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi del programma sono stati formulati tenuto conto della pianificazione strategica ed operativa definita e negli altri strumenti di programmazione (attuati e da attuare), e precisamente:

- Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale (artt. 170 e 171 TUEL);
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 D.Lvo. 449/1997);
- Piano triennale della performance (art. 10 D.L.vo 150/2009);
- Programmazione triennale dei LL.PP. (art. 128 D.L.vo 163/2006);
- Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL);
- Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 TUEL);
- Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 D.L.vo 165/2001);
- Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008);
- Elenco annuale dei LL.PP. (art. 128 D.L.vo 163/2006).

Gli obiettivi sono altresì correlati al sistema di valutazione del personale dipendente.

La trasparenza sarà assicurata non soltanto sotto un profilo statico consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati per finalità di controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico. Infatti, il presente programma deve intendersi correlato al sistema performance anche attraverso gli obiettivi gestionali fissati nel PEG e nell'attuale Sistema di Valutazione, considerati di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa.

Obiettivi di trasparenza nel primo anno sono:

- aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.

Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del P.T.T.I. sono:

- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;

- rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti focalizzare i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione;
- organizzazione delle Giornate della Trasparenza.

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date di seguito indicate:

Anno 2014:

- Approvazione e Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2014;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31 dicembre 2014.

Anno 2015:

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2015 ;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2015;
- Studio eventuali ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2015.

Anno 2016:

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2016;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2016;
- Impostazione sistema rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda la trasparenza dei procedimenti amministrativi, con l'adeguamento alle norme di cui al Decreto 33/2013 sull'Amministrazione Digitale, questo Ente pubblica i dati relativi a tutte le tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascun procedimento sono indicate, nella apposita sezione del sito, le seguenti informazioni:

1. una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
2. l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
3. il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
4. per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
5. le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
6. il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
7. i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
8. gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
9. il link di accesso al servizio on-line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

10. le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari,
11. il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
12. i risultati delle indagini di customer satisfaction, ove condotte, sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

3. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1. Il sito web

Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, l'ente ha adeguato il sito internet istituzionale, recentemente rinnovato in ogni sua parte, al decreto 33/2013.

- Per comunicare le proprie attività, diffondere informazioni sui servizi resi e le iniziative intraprese il Comune si avvale delle news pubblicate sul portale istituzionale. Sempre sul sito, è stata installata la procedura relativa ai reclami. Tramite questo canale è possibile inviare reclami, chiedere informazioni, e fornire suggerimenti per migliorare i servizi.

3.2. La posta elettronica

L'Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nell'home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

3.3. L'Albo Pretorio on-line

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui

siti informatici delle PA. L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo, l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato da CIVIT, ora ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo di pubblicazione è previsto dalle legge, gli atti stessi sono resi disponibili in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "amministrazione trasparente".

3.4. La semplificazione del linguaggio

Per una amministrazione accessibile comprensibile occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque. Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

3.5. Incontri con la cittadinanza

Per quanto concerne lo sviluppo della legalità, l'amministrazione potrà, ove ritenuto opportuno, promuovere occasioni conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a far crescere nella società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, una consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale.

3.6. Ascolto degli stakeholders

Sarà massima l'attenzione dedicata all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che eventualmente vengano dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e in qualunque modo.

Per queste finalità sul sito web, nell'home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l'ente unitamente all'indirizzo PEC del Segretario Generale e dei Dirigenti. Inoltre è indicato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'Ente.

4. L'organizzazione per l'attuazione del programma

La TABELLA allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti e i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni sono state denominate esattamente come indicato in nella TABELLA 1 del decreto 33/2013, consultabile, e eventualmente scaricabile, nel portale comunale.

La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

L'obiettivo di quest'organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa.

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione d'informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti d'interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover compiere operazioni aggiuntive.

4.1. Organizzazione del lavoro

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il "regolare flusso delle informazioni", si specifica quanto segue:

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione. Pertanto, ogni Responsabile di Settore/Servizio, attraverso i collaboratori per ciascuno degli uffici depositari delle informazioni, coordinati dal Responsabile della trasparenza, gestisce le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati, informazioni e documenti, secondo la disciplina vigente.

4.2 Compiti del Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza:

- Coordina, sovrintende e verifica l'attività degli uffici relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio;
- Assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

4.3. Tempi di attuazione

Il decreto legislativo 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazioni e i documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni del decreto 33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa.

La maggior parte dei dati e dei documenti sono già pubblicati sul sito istituzionale in forza di previgenti disposizioni (abrogate proprio dal decreto 33/2013), ma è previsto un intervallo temporale per consentire agli uffici di adattare il sito alle impostazioni richieste dalla nuova normativa.

CIVIT, ora ANAC, con le "linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015" ha prorogato le scadenze adeguando il calendario per gli adempimenti a carico degli enti locali, come segue:

- Adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016: 31 gennaio 2014;
- Attestazione dell'OIV dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione anno 2013. Attestazioni mirate su specifiche categorie di atti: 31 gennaio 2014.

4.4 Tempestività di pubblicazione ed aggiornamento

La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo "tempestivo" secondo il decreto 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, la cui relatività può dar luogo a comportamenti difforni rispetto alle finalità della norma.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: **è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.**

4.5 Risorse destinate

Oltre al responsabile per la trasparenza sono destinate alle attività previste dal presente programma: i Dirigenti Responsabili di ogni singolo Settore/Servizio ed i loro collaboratori all'uopo designati.

4.6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il responsabile della trasparenza, svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance saranno definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal sistema dei controlli interni dell'Ente.

4.7. Sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n.33/2013 costituisce elemento di valutazione ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Dott. Enio Pavone

Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Vincenzo Benassai

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-01-2014, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Roseto degli Abruzzi, il 31-01-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Vincenzo Benassai

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decorrenza dal 30-01-2014.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Vincenzo Benassai

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Roseto degli Abruzzi, il 31-01-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Benassai